



COMUNE DI ORBETELLO
(Provincia di Grosseto)
Piazza del Plebiscito, 1 – 58015

Regolamento per la rateizzazione debiti tributari

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 17/12/2024

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	3
Art. 2 - Ambito di applicazione della rateizzazione.....	3
Art. 3 – Effetti della rateizzazione	3
Art. 4 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione.....	4
Art. 5 – Importi e mensilità di rateizzazione.....	4
Art. 6 - Modalità di presentazione della istanza di rateizzazione	4
Art. 7 – Procedimento	5
Art. 8 – Decadenza.....	5
Art. 9 - Controlli.....	5
Art. 10 - Disposizioni finali e rinvii.....	6

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e s.m.i. e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, c. 796 della L. 160/2019 e s.m.i. per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi.
2. La rateizzazione di cui al presente Regolamento si applica ai tributi comunali attualmente vigenti, nonché a quelli successivamente istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, salvo diversamente stabilito.
3. La dilazione a rate è una modalità di adempimento dell'obbligazione di pagamento e consiste nel concedere un periodo di tempo più lungo rispetto alle scadenze ordinarie di debiti tributari non assolti, con la specifica finalità di accompagnare il contribuente in temporanea difficoltà finanziaria nella regolarizzazione graduale della esposizione debitoria pregressa.
4. Il presente regolamento è teso a soddisfare le esigenze di finanza pubblica e il corretto rapporto tra fisco e contribuente, nonché a garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
5. Il regolamento fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Ambito di applicazione della rateizzazione

1. I debiti di natura tributaria rateizzabili ai sensi del presente regolamento sono quelli scaturenti da:
 - solleciti di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, provvedimenti di erogazione delle sanzioni;
 - ingiunzioni fiscali e atti della riscossione coattiva, previsti da disposizione di legge, qualora anche gestiti da un concessionario;
 - definizione agevolata delle sanzioni;
 - accertamento con adesione, nei limiti dei regolamenti adottati.
2. Il presente Regolamento non è applicabile:
 - agli atti di riscossione coattiva in carico all'Agenzia della Riscossione territorialmente competente in quanto gestiti direttamente dalla medesima Agenzia.
 - ai debiti di importo complessivamente dovuto inferiore ad € 100,00 (compresi sanzioni, interessi, ecc.);
 - se ha avuto già inizio il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
 - se, per lo stesso debito, è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione.

Art. 3 – Effetti della rateizzazione

1. Il provvedimento di concessione della rateizzazione sospende le successive fasi della riscossione coattiva e le procedure esecutive e cautelari non ancora in corso.
2. La rateizzazione non ha effetto sulle procedure già avviate, ovvero:
 - eventuali procedure cautelari oggetto di precedente accordo con il contribuente;
 - azioni cautelari già iscritte/trascritte, che vengono mantenute;
 - tutti gli interventi in procedure immobiliari promosse da terzi (per esempio, la vendita all'asta di un immobile promossa da altri soggetti) restano efficaci.

3. La presentazione della richiesta di rateizzazione, debitamente sottoscritta, si configura quale riconoscimento della obbligazione tributaria con conseguente interruzione dei termini di prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalla data di scadenza delle singole rate.

Art. 4 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione può essere concesso su richiesta del contribuente qualora lo stesso si trovi in temporanea situazione di difficoltà finanziaria tale da non consentire l'assolvimento degli obblighi tributari nei termini previsti, da valutarsi da parte del Responsabile del Tributo previo esame dell'istanza.
2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, interessi, spese e eventuali ulteriori oneri, è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori a € 50,01. La soglia di importo è calcolata con riferimento alla somma degli importi di cui si chiede la rateizzazione.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla rateizzazione, in quanto non in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, i soggetti per i quali risulta attivata una delle procedure di cui al Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, o altre procedure concorsuali ancora pendenti, avviate prima dell'entrata in vigore del sopra citato Codice.

Art. 5 – Importi e mensilità di rateizzazione

1. Il carico di tributi di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori a € 50,01, nei seguenti limiti:
 - a. da € 100,01 ad € 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - b. da € 500,01 ad € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
 - c. da € 3.000,01 ad € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
 - d. da € 6.000,01 ad € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
 - e. oltre € 20.000,01 fino a 72 rate mensili.
2. All'importo complessivo da rateizzare (comprensivo di sanzioni, interessi, ecc.) si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di concessione della rateazione calcolati dalla data di pagamento della prima rata fino alla data di versamento di ciascuna rata.
3. Gli interessi sono corrisposti unitamente alla rata dovuta. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Le rate scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
5. La rateizzazione concessa non può essere oggetto di rinegoziazione, ad eccezione di un comprovato peggioramento della situazione economica. In quest'ultimo caso, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
6. La rateizzazione può essere anche estinta anticipatamente. L'estinzione anticipata può anche essere limitata a parte delle rate contenute nel piano. In caso di estinzione anticipata parziale che comporta un debito residuo, è elaborato un nuovo piano con un numero di rate pari a quelle residue del piano originario aventi la stessa scadenza.

Art. 6 - Modalità di presentazione della istanza di rateizzazione

1. Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di rateizzazione, in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, deve inoltrare specifica e motivata istanza all'Ufficio Tributi di questo Ente.

2. La domanda, sottoscritta dal richiedente, può essere consegnata direttamente allo sportello del protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.
3. La domanda deve contenere:
 - a. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, sollecito di pagamento, avviso di accertamento, ingiunzione, etc.);
 - c. l'autodichiarazione di trovarsi in condizione di difficoltà finanziaria, eventualmente supportata dalla documentazione ritenuta idonea a supportare il proprio status.

Art. 7 – Procedimento

1. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda il Funzionario Responsabile del Tributo adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione, ovvero di diniego, sulla base dell'istruttoria compiuta. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla rateizzazione.
2. Nel corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Qualora ritenuto utile, potrà essere richiesta al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà il diniego della richiesta di rateizzazione.
3. La domanda di rateizzazione deve essere presentata, in ogni caso, prima dell'avvio della riscossione coattiva qualora quest'ultima sia stata affidata all'agente incaricato della riscossione.
4. Il provvedimento di concessione contiene il piano di ammortamento nel quale sono specificate le modalità di rateizzazione accordate, il numero e la scadenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi e delle spese dovute. Il piano prevede esplicitamente l'estinzione progressiva del debito in un numero di rate di pari importo, evidenziando l'estinzione dei debiti tributari più anziani rispetto ai debiti tributari relativi alle annualità più recenti.
5. Il provvedimento di concessione ovvero di diniego è comunicato direttamente ed esclusivamente all'indirizzo comunicato dal contribuente tramite PEC o raccomandata A.R.

Art. 8 – Decadenza

1. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento, anche parziale, di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi, il debitore, dopo espresso sollecito, decade, anche parzialmente, automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo residuo non versato è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.
2. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, se prevista, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento utile per la riscossione coattiva.

Art. 9 - Controlli

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ed è oggetto, insieme agli eventuali allegati, di controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con enti terzi. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateizzazione eventualmente accordata.

Art. 10 - Disposizioni finali e rinvii.

1. Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento in materia adottato con deliberazione C.C. n. 9 del 10/3/2016 e tutte le eventuali altre norme regolamentari comunali contenute nei regolamenti comunali relativi ai singoli tributi, contrarie e/o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.
2. Il presente regolamento si applica anche alle rateizzazioni concesse dai soggetti cui sia stata affidata la riscossione ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 446/1997. In caso di affidamento della riscossione ad AdER, la rateizzazione della fase successiva deve essere richiesta ad AdER
3. In caso di rateizzazione di un accertamento con adesione si rinvia ad apposito Regolamento.